

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VI – UFFICIO X

Beni perduti nella ex Jugoslavia e nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste.

Legge 29 marzo 2001, n. 137, che l'Ufficio competente ha provveduto a corredare di alcune note esplicative e di un fac-simile di domanda.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 marzo 2001, n. 137.

Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

NOTE

(Misura dell'indennizzo).

1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, già indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è riconosciuto un ulteriore indennizzo nella misura

indicata nella Tabella A annessa alla presente legge.

NOTE

ART. 2.

(Domanda confermativa).

1. Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande già presentate se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche da uno solo degli aventi diritto.

1) Le domande di conferma (fac-simile allegato), in carta semplice, dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2002 (D.L. 23/11/2001 n. 411).

ART. 3.

(Liquidazione dell'indennizzo).

1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 è effettuata dai competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge è concessa, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, secondo l'ordine degli scaglioni definito nella tabella A annessa alla presente legge, con priorità dallo scaglione di valore del bene più basso.

3. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Jugoslavia il diritto all'indennizzo viene meno.

1) Dipartimento del tesoro, Direzione VI, Ufficio X – tel. 0647613966, 0647613972, 0647613974, 0647613975.

2) Per “valore del bene” si intende la stima al 1938 del bene considerato nella sua interezza, non nelle sue eventuali quote parti.

3) Nella domanda di conferma è contenuta una declaratoria in merito.

ART. 4.

(Trattamento fiscale degli indennizzi).

1. Agli indennizzi corrisposti in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

1) Tali indennizzi sono esenti da imposte.

ART. 5.

(Autorizzazione di spesa).

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002, 90 miliardi nel 2003,

e di 40 miliardi a decorrere dal 2004 fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai sensi dell'articolo 3.

NOTE

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 40 miliardi annue a carico dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base 3.2.1.39 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001, 130 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001 – 2003, nell'unità previsionale di base «Fondo speciale», di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(articoli 1 e 3)

Valore del bene al 1938	Coefficienti di rivalutazione
fino a lire 100.000	350
da lire 100.001 a 200.000	150
da lire 200.001 a 500.000	50
da lire 500.001 fino a 1.000.000	30
da lire 1.000.001 fino a 5.000.000	20
oltre i 5.000.000	10

Nota alla Tabella A

Per “valore del bene” si intende il valore complessivo dei beni, riferito al 1938, relativi ad ogni titolare.

La presente legge è in vigore dal 6 maggio 2001.

**al Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica**
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VI – UFFICIO X
Via Venti Settembre, 97 - 00187 ROMA

CONFERMA DI DOMANDA DI INDENNIZZO

(Legge 29 marzo 2001, n. 137)

_____ sottoscritt _____
cognome e nome

nat _____, il _____
luogo di nascita data di nascita

titolare della pratica classificata con n. di Posizione _____
il n. di Posizione è un numero identificativo assegnato alla pratica dal Ministero del Tesoro ed è indicato in tutte le autorizzazioni di pagamento e in tutte le comunicazioni ministeriali

residente a _____, in _____
luogo di residenza via, viale, piazza, largo, ecc.

c.a.p. _____, stato di residenza _____
codice di avviamento postale Italia, Germania, Francia, Canada, ecc.

(coordinate bancarie _____, c/c n. _____
ABI/CAB numero conto corrente bancario

presso l'istituto di credito _____),

con la presente lettera

CONFERMA

la domanda di indennizzo già prodotta e inerente beni immobili, strumentali e avviamento commerciale di cui alle leggi 5 aprile 1985, n. 135 e 29 gennaio 1994, n. 98, al fine di ottenere la liquidazione dell'indennizzo previsto dalla nuova normativa.

Si fa presente che la pratica giacente presso codesto Ministero è intestata a nome di

cognome e nome del primo intestatario della pratica, se deceduto indicare il grado di parentela con il richiedente

Con la presente istanza, il sottoscritto dichiara di non aver avuto in restituzione i beni in questione e si impegna, in caso di restituzione degli stessi, a rifondere l'Erario dell'indennizzo ricevuto.

città e data di spedizione

firma del richiedente

Note alla domanda di conferma

Qualora sia intervenuta, dalla data dell'ultimo indennizzo percepito, una variazione nella titolarità dei beni in questione, dovrà pervenire, unitamente alla presente, idonea documentazione successoria rappresentata da un atto di notorietà o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o una autocertificazione (con allegata fotocopia di un documento d'identità) dove sia indicato:

- a) il luogo e la data del decesso;
- b) lo stato civile (*nubile/celibe, coniugato/a, vedovo/a*) del defunto al momento del decesso;
- c) le generalità complete e la residenza di tutti gli eredi legittimi o testamentari;
- d) il grado di parentela che intercorre tra gli eredi legittimi e il defunto;
- e) che all'infuori degli eredi menzionati non vi sono altre persone aventi diritto a legittima o quota di riserva;
- f) (*nel caso che il defunto sia stato coniugato*) che tra il defunto e il suo coniuge non è mai intervenuta sentenza di separazione personale o di divorzio passata in giudicato (*in caso contrario allegare copia autenticata della relativa sentenza*);
- g) se il defunto ha fatto o meno testamento (*nel caso di esistenza di testamento precisare che è l'ultimo valido e non impugnato e trasmetterne copia autenticata*).